



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

## DETERMINAZIONE N. 245 del 7/4/2015

**Oggetto: Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2015-2018.**

- Visto** Lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto** il T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della sanità del 6 ottobre 1984 di recepimento della Direttiva n. 82/894/CEE, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, con le modifiche apportate dalla Decisione n. 2012/737/UE del 27 novembre 2012 che ha aggiornato, includendovi la West Nile Disease, l'elenco delle malattie per le quali è necessaria la notifica alla Commissione Europea di tutti i casi di insorgenza sul territorio comunitario;
- Visto** il Decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2008 recante "Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi" la cui operatività è stata confermata dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013 n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183";
- Visto** Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, art. 7 bis, che prevede l'istituzione del Dipartimento della Prevenzione con compiti di garanzia della salute pubblica, promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

- Visto** Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche;
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- Visto** il Regolamento (CE) 882/2004/CE relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Visto** il Decreto del MIPAF di concerto col Ministero della salute del 9 ottobre 2007 di approvazione del "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi";
- Visto** il Decreto del Ministero della salute del 29 novembre 2007, di "Approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);
- Visto** il Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;
- Vista** la nota della Direzione Generale di Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, prot. n. 13691 del 24 luglio 2009, con la quale viene comunicata l'attivazione del Sistema Informativo per la Notifica delle Malattie Animali (SIMAN);
- Visto** il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 21 ottobre 2009 relativo alla notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli animali;
- Visto** il Decreto del MIPAF di concerto col Ministero della salute del 29 dicembre 2009, sulle "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200)";
- Visto** il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 21405/19 del 22 settembre 2011, sulle "Linee guida per il controllo della cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) in Sardegna";
- Vista** l'Ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011 recante "Norme sanitarie in materia di Encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale", prorogata dall'Ordinanza del Ministero della salute del 12 dicembre 2014;
- Vista** la nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, prot. n. 11844 del 3 giugno 2014, recante "West Nile Disease - Procedure operative d'intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per l'Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), anno 2014";
- Vista** la nota circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della salute, prot. n. 17674 del 30 giugno 2014, recante "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile Disease – 2014";
- Vista** la nota prot. n. 1293/CNS/2014 del Centro Nazionale Sangue, recante "misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale dell'infezione da West Nile Virus (WNV), stagione 2014;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

- Considerato** che dal mese di settembre 2011, l'infezione da virus della West Nile Disease è stata riscontrata anche nel territorio della Regione Sardegna e che nello stesso periodo, sono stati confermati in Sardegna, alcuni casi umani d'infezione da West Nile Virus;
- Considerato** che nel corso del 2014, il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie Esotiche (CESME) ha confermato la presenza del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positività negli equidi delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Puglia, negli organi degli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, negli organi di uccelli selvatici trovati morti nella Regione Emilia Romagna, nonché positività in pool di zanzare distribuiti nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte e Liguria;
- Considerato** che nel corso del 2014 le analisi condotte nell'ambito della sorveglianza entomologica e ornitologica hanno confermato la presenza del West Nile Virus lineage I e lineage II, a dimostrazione della persistente circolazione virale;
- Considerato** che nel corso del 2014 sono stati segnalati nell'uomo 21 casi confermati di malattia neuro-invasiva da West Nile virus (WNNV) nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e che le attività di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare tre casi di febbre da WNV nella Regione Emilia Romagna;
- Considerato** che la diffusione dell'infezione avvenuta nel corso degli ultimi anni in Italia, con il coinvolgimento di nuovi territori, richiede, al fine di tutelare la salute pubblica, una profonda revisione dell'attuale piano di sorveglianza nei confronti della West Nile Disease (WND);
- Considerato** che tutto il territorio della Regione Sardegna è compreso tra le aree endemiche da West Nile Virus, cioè dove il virus della West Nile sta circolando o ha circolato nel corso degli anni precedenti e dove, quindi, si sono ripetutamente osservati episodi d'infezione;
- Rilevato** che per il rilievo precoce della circolazione virale la sorveglianza più efficace è quella effettuata sugli insetti vettori e sugli uccelli sinantropici, tenuto conto che queste specie sono quelle che s'infettano più precocemente nel corso della stagione epidemica rispetto agli altri ospiti;
- Vista** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, e le smi;
- Visto** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali e Riforma della Regione n. 12218/14 del 9 maggio 2014 con il quale al dott. Giuseppe Maria Sechi, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Sanità presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Ritenuto** necessario, attuare un Piano di sorveglianza regionale integrato, al fine di adottare, in tempo utile, le azioni sanitarie a tutela della popolazione umana e degli equidi esposti al rischio di infezione;

## DETERMINA

### Art. 1 Obiettivi del Piano regionale integrato

1. Il presente Piano integrato fornisce indicazioni sulle procedure d'intervento e sulla gestione dei flussi informativi in applicazione del Piano nazionale di sorveglianza per la West Nile Disease (WND) e individua i compiti e le responsabilità degli operatori coinvolti nelle diverse azioni previste.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

2. Considerata la situazione epidemiologica della Sardegna e le disposizioni del Decreto del Ministero della Salute 3 giugno 2014 - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, che ha ridefinito le aree geografiche a circolazione virale ed ha individuato l'intera Sardegna quale area endemica da West Nile Virus (WNV), si rende necessario predisporre un Piano integrato di sorveglianza e di controllo nei confronti della WND che consenta il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) individuare il più precocemente possibile la circolazione nel territorio regionale del WNV, attraverso programmi di sorveglianza mirati riguardanti gli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio e gli insetti vettori;
- b) prevenire il rischio di trasmissione trasfusionale dell'infezione da WNV nelle stagioni estive-autunnali;
- c) definire gli aspetti organizzativi per consentire alle strutture operative del Servizio sanitario regionale e delle altre Istituzioni coinvolte, di attuare in modo efficace e coordinato le misure preventive necessarie a tutelare la salute pubblica;
- d) definire le modalità di trasmissione delle informazioni pertinenti la WND tra gli Enti interessati;
- e) governare in modo coordinato le eventuali emergenze epidemiche.

## Art. 2 Obblighi, Responsabilità e Competenze

1. È reso obbligatorio, in tutta la Sardegna, il presente Piano regionale integrato controllo e di sorveglianza della WND, secondo le procedure d'intervento previste dal Decreto del Ministero della Salute 3 giugno 2014 in materia di prevenzione veterinaria, e delle ulteriori disposizioni del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Sangue e Trapianti in materia di prevenzione.

2. La direzione e il coordinamento delle azioni previste dal presente Piano sono in capo all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

3. Per l'attuazione delle azioni e i relativi adempimenti previsti, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale si avvale della collaborazione delle seguenti Istituzioni:

- a) **l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS)** che è responsabile dell'attività diagnostica e di laboratorio e, tramite l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), della raccolta ed elaborazione dei dati epidemiologici; l'IZS inoltre predispone, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali e con le Province, la sorveglianza entomologica;
- b) **le Aziende Sanitarie** regionali che sono responsabili dell'attuazione delle misure sanitarie previste dal Decreto del Ministero della Salute del 3 giugno 2014 e delle disposizioni previste in materia di prevenzione umana (sorveglianza sanitaria e misure per la prevenzione della trasmissione del WNV nelle donazioni di sangue, organi e tessuti).
- c) **le Province** che coordinano, nel territorio di loro competenza, il Piano di controllo della popolazione di cornacchia grigia, predisposto dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, approvato dall'ISPRA e dal Comitato Regionale Faunistico e attuato dai coadiutori volontari appositamente formati. Gli animali oggetto del predetto Piano di controllo sono destinati anche al campionamento per individuare il più precocemente possibile la circolazione del Virus West Nile ai sensi dell'articolo 4 del presente Piano;
- d) **il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA)**, che vigila sulla cattura delle specie di uccelli bersaglio e inoltre, collabora nella sorveglianza passiva sugli uccelli trovati morti assieme ai **centri di recupero fauna selvatica (CRAS)** e ai **Centri di primo soccorso fauna selvatica provinciali**.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

### **Art. 3 Unità di Crisi Regionale (UCR)**

1. Il presente Piano prevede l'istituzione dell'Unità di Crisi Regionale per la WND, che sarà convocata dal Direttore Generale della Sanità, ogni qual volta la situazione epidemiologica lo richiede ed in particolare nei casi di evidenza di malattia neuro-invasiva da West Nile virus.

2. L'Unità di Crisi Regionale é istituita al fine di:

- a) coordinare la gestione delle eventuali emergenze epidemiche;
- b) garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
- c) supportare le attività istituzionali, comprese le indagini epidemiologiche, di pertinenza dei Servizi d'Igiene e Sanità Pubblica e di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio.

3. L'Unità di Crisi Regionale è un organismo collegiale coordinato dal Direttore Generale della Sanità o da un suo delegato ed è così composto:

- a) Il Direttore del Servizio prevenzione;
- b) Il Direttore del Servizio Informativo, Osservatorio Epidemiologico Regionale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- c) Il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna o suo delegato;
- d) Il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR);
- e) Direttori dei Servizi di Igiene e sanità pubblica delle ASL della Sardegna, di volta in volta interessati dalla eventuale emergenza epidemica;
- f) Direttori dei Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna, di volta in volta interessati dalla eventuale emergenza epidemica;
- g) un Rappresentante del Ministero della Salute;
- h) un Rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;
- i) un Rappresentante del Centro di Referenza nazionale per le Malattie Esotiche (CESME);
- j) un Rappresentante tecnico dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente;
- k) un Rappresentante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;
- l) Il responsabile della sorveglianza entomologica per la West Nile Disease dell'IZS della Sardegna;
- m) un rappresentante delle Associazioni Regionale Allevatori;
- n) un Rappresentante dell'Agenzia AGRIS - Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico;
- o) un Rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- p) un Rappresentante dell'Ente Foreste - Centri di recupero e allevamento fauna.

4. L'Unità di Crisi Regionale potrà avvalersi, di volta in volta, sulla base della situazione epidemiologica, della collaborazione di rappresentanti di altri Enti e/o esperti di Organismi tecnico-scientifici nazionali ed internazionali.

### **Art. 4 Sorveglianza sugli uccelli stanziali appartenenti alle specie bersaglio**

1. Sono definite "specie bersaglio" quel gruppo di specie recettive al virus della West Nile che sono sottoposte, nella gran parte del loro areale di distribuzione, a controlli di popolazione.

Appartengono alle specie bersaglio le seguenti specie:

- a. Gazza (*Pica Pica*);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

- b. Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- c. Cornacchia grigia (*Corvus Corone Cornix*);

2. Ai fini della rilevazione precoce del WNV, per ogni unità geografica di riferimento (UGR), riportate nell'allegato 1, è necessario campionare almeno 100 esemplari di specie bersaglio avendo cura di distribuire le attività di cattura e di campionamento nel corso dell'intero periodo da marzo a novembre di ogni anno.

3. Il numero di esemplari catturati durante il periodo di riferimento, dovrà essere sufficiente a coprire i 100 capi annui previsti per unità geografica di riferimento, per un totale di 1450 capi nell'intero territorio regionale. La cattura delle specie bersaglio può essere aumentata del 50% (Allegato 1).

4. Il presente Piano prevede la cattura di cornacchie grigie nel rispetto dei seguenti compiti e responsabilità:

- a. Le Province in accordo con i Servizi Veterinari delle ASL, provvedono alla cattura delle cornacchie che è eseguita da coadiutori volontari abilitati dalle stesse province;
- b. I Servizi di Sanità Animale, attraverso il referente ASL per la WND, appositamente individuato, provvedono a:
  - I. definire un protocollo operativo, concordato con la Provincia, nel quale siano stabiliti i tempi, i siti e il numero di cornacchie oggetto di de-popolamento;
  - II. formare i coadiutori volontari provinciali in relazione alle azioni loro affidate nell'ambito della sorveglianza sulle specie bersaglio;
  - III. distribuire ai coadiutori volontari provinciali, oltre al materiale documentale, anche i dispositivi di protezione individuale e il materiale necessario a contenere i capi abbattuti;
  - IV. prendere in consegna i capi abbattuti dai coadiutori presso i luoghi concordati;
  - V. conferire le cornacchie abbattute ai laboratori dell'IZS.
- c. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) provvede alla vigilanza sulle azioni di cattura.

## **Art. 5 Sorveglianza entomologica**

1. In Sardegna la sorveglianza entomologica deve essere attuata secondo quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute del 3 giugno 2014.

2. L'IZS della Sardegna definisce e coordina, in accordo con i Servizi di Sanità Animale delle ASL e con gli operatori delle Province, un protocollo operativo per la realizzazione della sorveglianza entomologica. Il protocollo deve prevedere indicazioni operative per gli operatori di ciascun Ente coinvolto nella sorveglianza entomologica.

3. I campioni (pool d'insetti), accompagnati dalle schede previste dal decreto del Ministero della Salute del 3 giugno 2014, devono essere inviati al laboratorio dell'IZS.

## **Art. 6 Sorveglianza su carcasse di uccelli selvatici**

1. La sorveglianza sulle carcasse di uccelli selvatici deve essere attuata su tutto il territorio regionale durante l'intero arco dell'anno e, deve essere intensificata nel periodo di maggiore attività degli insetti vettori.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

2. Ogni capo trovato morto e appartenente agli ordini dei passeriformi, ciconiiformi, caradriiformi e strigiformi deve essere segnalato al Servizio veterinario della ASL, che provvede a raccogliarlo e recapitarlo all'IZS per gli esami di laboratorio previsti per la rilevazione WNV.

3. Nel periodo di maggiore attività dei vettori, si deve procedere similmente a quanto indicato al comma 2, anche nei casi di aumento del tasso di mortalità in altra specie selvatiche.

4. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i centri di recupero fauna selvatica (CRAS) gestiti dall'Ente foreste della Sardegna e i Centri di primo soccorso fauna selvatica provinciali, in caso di decesso di avifauna, sono tenuti a far recapitare le carcasse presso l'IZS della Sardegna. Allo scopo l'IZS prenderà accordi diretti con i direttori sanitari dei CRAS e con gli altri Enti interessati, al fine di concordare le modalità di invio dei campioni.

#### **Art. 7 Registrazione dei dati e flussi informativi veterinari**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna deve registrare, con cadenza settimanale, tutti i dati degli esami effettuati, ai sensi del presente provvedimento, nel sistema informativo nazionale per la WND, secondo le modalità tecniche definite dal CESME.

2. Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL deve registrare nel Sistema informativo malattie animali nazionale (SIMAN) puntualmente, e comunque entro due giorni lavorativi, i casi confermati di avicoli, uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio, uccelli selvatici, e pool di zanzare. I casi confermati negli equidi devono essere registrati in SIMAN entro 24 ore. La definizione di casi sospetti e confermati è stabilita nel capitolo 7 del Decreto del Ministero della Salute 3 Giugno 2014.

3. La data di sospetto del focolaio deve corrispondere alla data del prelievo e la data di conferma alla data di emissione del rapporto di prova del CESME.

4. La chiusura dei focolai confermati di WND deve avvenire entro la fine di febbraio dell'anno successivo al riscontro della positività.

5. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale comunica all'ISPRA, per gli adempimenti previsti per Legge, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco dell'avifauna selvatica migratoria e non, coinvolta nell'esecuzione del presente Piano.

#### **Art. 8 Sorveglianza sanitaria dei casi umani di malattia neuro-invasiva da West-Nile Virus (WNND) e flussi informativi**

1. Considerate le condizioni geografiche e meteo-climatiche della Sardegna, la sorveglianza sanitaria dei casi umani **di malattia neuro-invasiva (WNND) da West-Nile Virus** deve essere applicata su tutto il territorio regionale in modo continuativo ed esteso a tutto l'arco dell'anno, sia sui casi importati, sia sui casi autoctoni.

L'estensione temporale della stessa potrà essere modificata in relazione alle evidenze epidemiologiche sia in ambito umano che animale.

2. La sorveglianza si basa sulla segnalazione da parte del medico dei casi possibili, probabili e confermati, utilizzando l'apposita Scheda di segnalazione e secondo la procedura di seguito descritta:

- a. i casi possibili, probabili e confermati di WNND devono essere segnalati dal medico immediatamente, o al massimo entro 12 ore, al Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, mediante l'invio della scheda di segnalazione/epidemiologica (all'allegato 2);





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

- b. il Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio invia immediatamente la scheda di segnalazione (allegato 2) al Ministero della Salute ed al CNESPS - Istituto Superiore di Sanità, tramite inserimento sul sito web [http://www.simi.iss.it/inserimento\\_dati.htm5](http://www.simi.iss.it/inserimento_dati.htm5), e all'Osservatorio Epidemiologico Regionale, all'indirizzo PEC [san.sioe@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.sioe@pec.regione.sardegna.it);
- c. contestualmente alla segnalazione del medico, un campione di sangue (siero) e liquor deve essere inviato al laboratorio di riferimento regionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, c/o il P.O. San Giovanni di Dio- Via Ospedale 54 2° piano, 09124 Cagliari – (tel. 070/6092219/2224– fax 070/6092516), con la relativa scheda compilata (allegato 3);
- d. il laboratorio di riferimento regionale invia i referti, con la massima tempestività, entro 24 – 48 ore, alla struttura sanitaria richiedente, al Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio;
- e. il Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio invia tempestivamente i risultati al Ministero della Salute – DG Prevenzione – Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale (fax 06/59943096, [malinf@sanita.it](mailto:malinf@sanita.it)) al CNESPS-ISS (Fax 06/44232444, [outbreak@iss.it](mailto:outbreak@iss.it)) e all'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
- f. il laboratorio di riferimento regionale invia i campioni risultati positivi, per la conferma, al Laboratorio nazionale di riferimento per gli Arbovirus, presso il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate dell'ISS – Viale Regina Elena 299, 00161 Roma – tel. 06/49903205 fax 06/49902813 e-mail [arbo.mipi@iss.it](mailto:arbo.mipi@iss.it), unitamente alla scheda di segnalazione/epidemiologica e ai risultati ottenuti;
- g. Il laboratorio di riferimento nazionale per gli Arbovirus esegue i saggi di conferma entro 7 giorni dall'arrivo dei campioni, ed invia i risultati, entro 12 ore, al laboratorio di riferimento regionale e alla struttura sanitaria richiedente, nonché alla Regione (Servizio Prevenzione regionale e OER), al Ministero della Salute, al CNESPS – ISS e al CESME (Centro di referenza nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali);
- h. Il laboratorio regionale di riferimento trasmette tempestivamente i risultati degli esami di conferma al Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio e, quest'ultimo, li trasmetterà all'OEVR;
- i. non appena disponibili i dati di laboratorio, la segnalazione di caso possibile inserita sul sito web [http://www.simi.iss.it/inserimento\\_dati.htm5](http://www.simi.iss.it/inserimento_dati.htm5), dovrà essere aggiornata a cura del Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, nelle informazioni relative agli esiti degli esami effettuati sia dal laboratorio regionale di riferimento sia da quello nazionale.
- j. Su tutti i casi probabili e confermati va effettuato un follow up a 30 giorni.

4. Su tutti i casi confermati di WNND il Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione regionale una relazione conclusiva comprendente i dati clinico-epidemiologici raccolti, inclusi i risultati di laboratorio, e gli esiti delle eventuali ricerche su personale esposto.

#### **Art. 9 Sorveglianza sanitaria attiva in soggetti esposti**

1. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL attua iniziative di sensibilizzazione delle persone che lavorano o vivono in aree in cui la presenza di zanzare infette è documentata (es. intorno a scuderie interessate da





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

infezioni nei cavalli) affinché siano adottate misure di precauzione idonee a ridurre l'esposizione al rischio.

2. In caso di positività confermata da WNV negli equidi, il Servizio di Sanità Animale dell'ASL notifica il caso al Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica che deve attuare la sorveglianza attiva sul personale esposto;

3. Nel caso in cui gli accertamenti sugli animali diano luogo a un primo referto di laboratorio positivo, il Dipartimento di Prevenzione contatta attivamente i lavoratori addetti alla scuderia interessata dall'evento e le eventuali persone che risiedono stabilmente negli edifici annessi alla stessa, per informarli circa le misure di precauzione da adottare al fine di ridurre l'esposizione alle punture di zanzara e per sensibilizzarli a ricorrere tempestivamente ad un medico, in caso di insorgenza di sintomi.

#### **Art. 10 Misure di prevenzione nei confronti delle donazioni di sangue e di organi e tessuti e flussi informativi**

1. La Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali e il Centro Regionale Trapianti, adottano le misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da WNV tramite le donazioni di sangue, di organi e tessuti, secondo le indicazioni del Centro Nazionale Sangue e del Centro Nazionale Trapianti.

2. Ai fini dell'attivazione delle misure di prevenzione previste, i Dipartimenti di prevenzione delle ASL comunicano alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali e al Centro Regionale Trapianti i nuovi casi umani sospetti e confermati di WND.

3. Per l'attivazione delle misure di prevenzione previste, l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) fornisce con la massima tempestività, alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SCR) (e-mail [src.sardegna@aob.it](mailto:src.sardegna@aob.it) fax 070/540170) nonché al Centro Regionale Trapianti (e-mail [crtsardegna@gmail.com](mailto:crtsardegna@gmail.com)) e contestualmente, per conoscenza, al Servizio Prevenzione regionale ([san.prev@regione.sardegna.it](mailto:san.prev@regione.sardegna.it)), una reportistica rispetto ai sospetti ed eventuale conferma di circolazione Virale su insetti e su specie animali recettive nel territorio Regionale.

4. La reportistica di cui al punto precedente è effettuata in base al format definito con la circolare assessoriale protocollo n. 20723 del 18/8/2014.

5. La Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali e il Centro Regionale Trapianti trasmettono ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL e, per conoscenza, al Servizio prevenzione regionale, le positività riscontrate sulla base dei controlli eseguiti sui donatori che hanno soggiornato in aree a circolazione virale e dove si sono manifestati casi di malattia neuroinvasiva nell'uomo o sulla base delle disposizioni nazionali.

#### **Art. 11 Lotta agli insetti vettori**

1. I Sindaci dei Comuni dispongono le attività di bonifica e disinfestazione di loro competenza e impartiscono ai cittadini, alle aziende agricole e zootecniche ed agli altri Consorzi ed Enti le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna contingibile ed urgente n. 01/E del 09.10.2011.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 7/4/2015

## **Art. 12 Formazione ed Informazione**

1. Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, tramite le Aziende Sanitarie Locali, promuove corsi di aggiornamento sulle problematiche connesse alla WND e sulle attività del presente Piano rivolti al personale medico e veterinario.
2. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale cura l'informazione e la comunicazione sulla malattia nei confronti dei cittadini e degli organi di stampa.

## **Art. 13 Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna.
2. I Servizi competenti dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Sardegna, i Sindaci, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare il presente provvedimento.
3. Sono parte integrante del presente provvedimento gli **allegati** 1, 2 e 3.

**Il Direttore Generale della Sanità**

Dott. Giuseppe Maria Sechi

AM/4  
MSP/resp. 4.4  
PRT/resp. 4.1  
MT/dir Servizio 4